

POSITION PAPER
REVISIONE DELLE NORME UE SUI MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

La sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti è un tema centrale tanto per le autorità di sicurezza alimentare quanto per i produttori o gli utilizzatori di MOCA (FCM) poiché componenti di questi materiali, presenti nel prodotto finale, possono migrare verso il cibo e costituire un rischio per la salute dei consumatori e degli stessi produttori.

In Italia, il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”, è in vigore dal 2 aprile 2017 ed ha introdotto importanti sanzioni per coloro che operano nella filiera di produzione dei MOCA (FCM). In tale occasione, Confartigianato, ha organizzato alcune sessioni formative destinate alle imprese associate, in particolare per il settore ceramico, uno dei settori più interessati nell’artigianato. Tale formazione è stata finalizzata soprattutto ad approfondire la normativa europea di riferimento e a far comprendere come la conformità normativa rappresenti non solo il più alto livello di tutela della salute dei consumatori, ma anche la condizione per rimanere sul mercato o per creare nuove opportunità, soprattutto nei confronti dei produttori extra UE.

In piena consapevolezza che l’adeguamento normativo consente alle aziende di misurarsi a pieno titolo con i competitors europei, qualificandone competenze e specializzazioni, bisogna tuttavia considerare che la percentuale numericamente più alta delle imprese di costruttori, assemblatori e utilizzatori di componenti a contatto degli alimenti è rappresentata da micro e piccole imprese con prevalenza delle lavorazioni in ceramica, carta e cartone.

I Regolamenti UE e il loro recepimento nazionale non tengono sufficientemente conto, a nostro avviso, delle specificità delle MPMI, nonché della peculiarità della ceramica come materiale destinato al contatto con gli alimenti e della sua lavorazione artistica. L’alto valore storico ed artistico delle lavorazioni ceramiche italiane, riconosciuto in ogni tempo, anche a livello internazionale unito alla peculiarità dei piccoli laboratori diffusi sul tutto il territorio nazionale a fronte della frammentarietà geografica, garantiscono alta qualità degli operatori e della produzione.

Le valutazioni circa il materiale finale sono di primaria importanza in considerazione del fatto che a seconda del materiale stesso (terracotta, carta, cartone, metalli, vetro, legno), vanno attivate analisi coerenti con gli elementi che li compongono e di quelli in essi contenuti, dando priorità alla valutazione e gestione della sicurezza alimentare delle sostanze di cui il materiale è composto.

Nell'ambito dei MOCA ceramici bisogna, inoltre, operare una ulteriore distinzione ovvero come distinguere ciò che è destinato oggettivamente al contatto con gli alimenti da ciò che vuole essere solo una forma d'arte.

L'Art. 1 par. 2 del Reg. 1935/04 si applica ai materiali ed oggetti di cui si preveda ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari. Il problema dell'etichettatura o presentazione del prodotto al consumatore (avvertenza circa il fatto che NON è idoneo al contatto con gli alimenti in base all'articolo 6 co. 1 lett. f Codice del Consumo dovrebbe prevedere una dicitura "Prodotto artistico non idoneo al contatto con alimenti").

Nel caso sia destinato al contatto con gli alimenti il regolamento 852/04 CE art. 13 par. 2 prevede che «possono essere concesse deroghe agli allegati I e II, in particolare allo scopo di agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese, tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento».

Altra deroga di portata generale prevista dal reg. 1935/04 evidenzia limiti di applicazione agli «oggetti di antiquariato» così giustificati: «dovrebbero essere esclusi i materiali e gli oggetti forniti come oggetti di antiquariato, in quanto sono disponibili in quantità limitate e il loro contatto con i prodotti alimentari è pertanto limitato».

Da parte dei produttori di manufatti in ceramica destinati al contatto con gli alimenti, l'attuale livello di gestione e controllo delle informazioni per la salute e la sicurezza, sono valutate più che adeguate, in quanto viene garantita – rispetto al passato – una maggiore e migliore trasparenza tra il produttore ed il consumatore finale.

Confartigianato Imprese valuta positivamente la possibilità di un miglior accesso delle informazioni sulle materie prime e sulle fasi di produzione nei confronti del consumatore finale, posto che a seconda del livello della catena di approvvigionamento ci sia una adeguata, ma commisurata trasmissione delle informazioni a livello tecnico.

Le MPMI interessate, perché siano in grado di garantire al consumatore la sicurezza nell'utilizzo di materiali a norma nella produzione del manufatto e non incorrere nelle sanzioni amministrative previste, necessitano di procedure semplificate e strumenti amministrativi più snelli nei processi di valutazione e rendicontazione dei MOCA. Un

esempio può essere un registro semplificato dei MOCA (FCM) tramite il quale la MPMI non solo può facilmente verificare l'attendibilità di quanto dichiarato dal fornitore di materie prime (ad es. di vernici nel caso della ceramica, di cartoni per l'asporto nel caso delle pizzerie, di carta per l'impacchettamento di alimenti nel caso dei panifici), ma può anche trasmettere in modo semplificato tutte le informazioni relative al proprio prodotto attraverso la trasmissione delle schede tecniche e delle schede contabili.

Un sistema così elevato di tracciabilità del ciclo produttivo e di approvvigionamento farebbe in modo che l'impresa che interviene o utilizza il MOCA (sia essa parte del processo produttivo o utilizzatore finale dello stesso, ad esempio imprese alimentari), non incorra in sanzioni amministrative qualora uno o più dichiarazioni di conformità da parte dei fornitori non siano rispondenti ai requisiti previsti dal Regolamento.

Una ulteriore garanzia di conformità nella produzione e correttezza di informazioni nella catena di approvvigionamento potrebbe essere costituita da una "etichetta MOCA" autorizzata dal suddetto Registro, composta da simboli e lettere al pari di quelli per gli imballaggi alimentari.

Uno strumento del genere, la cui agevolezza nella leggibilità deve essere una importante precondizione, coadiuverebbe il registro nella semplificazione delle procedure di dichiarazione delle MPMI e di controllo per il consumatore finale.

Facendo riferimento alla consultazione in oggetto sui MOCA, Confartigianato Imprese rileva le seguenti considerazioni:

- la legislazione riguardante i MCA dovrebbe affrontare specificamente gli aspetti relativi alla produzione dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti e lasciare le questioni di interesse igienico sanitario alle autorità competenti (ad esempio, le sezioni D2, D3 della consultazione concernono ambiti di diretta competenza di organismi di controllo scientifico-sanitari, che non possono essere valutati da associazioni di rappresentanza);
- nella sezione D5 della consultazione, si ritiene che l'armonizzazione delle norme MOCA nell'UE sia positiva e favorevole per una concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato unico, è necessario prevedere la tutela delle specifiche tradizioni produttive di manufatti artistici che, rispettando le norme UE in materia di MOCA, riescano anche a conservare e valorizzare le tradizioni decorative dei singoli paesi/territori di produzione;
- in riferimento a quanto già espresso, si rileva necessario che la responsabilità di informazione sulle specifiche tecniche dei MOCA siano riconducibili ai fornitori primari di composti che concorrono alla produzione/decorazione dei MOCA, senza che tale obbligo di informazione comporti un ulteriore onere informativo per le imprese produttrici di MOCA;

- in riferimento al punto D8, relativo agli elementi che sostengono l'innovazione dei MOCA, si evidenzia, anche in questo comparto, l'impegno e l'imprescindibilità della tutela ambientale e delle regole di utilizzo nell'ottica di un'economia circolare, elementi già connaturati alla produzione delle MPMI, impegnate nel recupero, riciclo e riutilizzo degli scarti e rifiuti di lavorazione per le successive produzioni (ad esempio, le MPMI del settore della ceramica, nel caso di utilizzo di ceramica non smaltata o la smaltata

non cotta, seppur non semplici da riciclare, hanno un grado d'inquinamento molto basso e possono prestarsi a vari utilizzi come:

- a) la produzione del cocciopesto, un materiale edilizio utilizzato come rivestimento impermeabile per pavimenti sia interni sia esterni e per il rivestimento di pareti;
 - b) la produzione della terra battuta per i campi da tennis, prodotta frantumando scarti di ceramica cotta una sola volta;
 - c) l'utilizzo della ceramica come materiale isolante per le pavimentazioni, attualmente sostituita da materiali plastici molto meno ecocompatibili).
- rispetto al punto D9, ed in particolare a rendere disponibili informazioni sulla conformità e indicazioni d'uso a livello di lotto per gli MCA intermedi, si rileva che potrebbe essere un eccesso informativo in quanto il prodotto grezzo non viene a contatto con gli alimenti, ma solo dopo specifici trattamenti di cui è già provata la conformità;
 - relativamente alla possibilità indicata dal punto D10 per l'obbligo di informazione lungo tutta la catena di approvvigionamento sull'identità di possibili sostanze accidentalmente generate nel processo di produzione, si ritiene che tale obbligo risulti sproporzionato per le MPMI coinvolte in catene di produzione molto brevi;
 - rispetto al punto 1 del quesito D5, si rilevano delle criticità rispetto ad un'eventuale revisione dei divieti delle sostanze più pericolose, principalmente ravvisabili in un possibile aggravio riguardo alle dichiarazioni di sostenibilità che potrebbero ricadere sulle MPMI.

28 gennaio 2021